

## **BGer 5A\_331/2021 vom 18. Mai 2021**

Bundesgericht, 2021-05-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_331\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_331_2021)

FR: TF 5A\_331/2021 du 18 mai 2021

IT: TF 5A\_331/2021 del 18 maggio 2021

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Nel quadro della procedura di protezione aperta nei suoi confronti dall'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, con reclamo 8 marzo 2021 A.\_\_\_\_\_ ha formulato varie richieste alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con scritto 23 marzo 2021 il suo curatore, avv. Pascal Cattaneo, ha dichiarato di ratificare tale reclamo "limitatamente alla richiesta di chiarimento in merito alla posizione del curatore di rappresentanza avv. Jörg".

Mediante sentenza 31 marzo 2021 il Presidente della Camera di protezione ha evaso tale reclamo (nella limitata misura in cui non era inammissibile per difetto della capacità processuale dell'interessato), precisando che la nomina dell'avv. Daniele Jörg quale rappresentante processuale di A.\_\_\_\_\_ giusta l' art. 449a CC era di fatto decaduta, dato che le procedure per le quali era stato nominato si erano ormai concluse definitivamente (riservata la facoltà per l'autorità di prima sede di conferirgli un ulteriore mandato).

#### **E. 2**

Con ricorso 28 aprile 2021 A.\_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.

#### **E. 3**

L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.\_\_\_\_\_ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A\_649/2020 e 5A\_650/2020 del 4 gennaio 2021).

Con scritto 3 maggio 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il predetto ricorso. Quest'ultimo si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. sentenza 5A\_894/2020 del 28 aprile 2021 consid. 4).

#### **E. 4**

Il ricorso, confuso e inutilmente prolisso, andrebbe dichiarato in ogni modo inammissibile anche per la sua manifesta insufficiente motivazione ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ) : il ricorrente, infatti, omette di spiegare in modo intellegibile in che modo l'autorità precedente sarebbe incorsa in una violazione del diritto federale ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Quanto alla sua richiesta di astensione rivolta al Presidente della Corte adita e alla sottoscritta Cancelliera, si rinvia a quanto già illustratogli in numerose sentenze (v. ad esempio sentenza 5A\_821/2020

del 16 aprile 2021 consid. 3).

**E. 5**

Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.